



TRIBUNALE DI TRANI

Nr. 262/2017 R.G.Es.

ASTE
GIUDIZIARIE.it

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Letta la richiesta con la quale il creditore procedente ed intervenuto nonché i debitori esegutati hanno chiesto congiuntamente sospendersi il processo esecutivo ai sensi dell'art. 624-bis c.p.c. per la durata di mesi ventiquattro;
ritenuta la tempestività della richiesta, non avendo il professionista delegato provveduto a fissare i nuovi esperimenti di vendita del compendio pignorato;
ritenuta la sussistenza dei presupposti per la sospensione consensuale della procedura esecutiva nr. 262/2017 R.G.Es.

P.Q.M.

Letto l'art. 624-bis c.p.c.

SOSPENDE

la procedura esecutiva in epigrafe indicata per la durata di mesi ventiquattro;

AVVERTE

le parti che entro dieci giorni dalla scadenza del termine, la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire, a pena di estinzione del processo esecutivo;

DISPONE

che nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione lo stesso, a cura del professionista delegato, ne sia data menzione sul sito internet, se già pubblicato.

Trani, 27.4.2022

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Il G.E.

Marco Marangio Mauro



1